REGOLAMENTO (CE) N. 3549/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2699/93 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca nonché la fissazione dei quantitativi disponibili nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994 per i prodotti importati dalla Repubblica ceca e della Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (6), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali con la Repubblica federativa ceca e slovacca si applica in via provvisoria dal 1° marzo 1992 (7); che a seguito della dissoluzione della Repubblica federativa ceca e slovacca il 1° gennaio 1993, la Comunità ha concluso, il 20 dicembre 1993, con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca protocolli aggiuntivi all'accordo suddetto che prevedono in particolare la ripartizione tra i due nuovi Stati delle concessioni comunitarie stabilite nell'ambito dell'accordo interinale;

considerando che i protocolli aggiuntivi prevedono l'apertura di contingenti separati per la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca a decorrere dal 1° gennaio 1994; che è pertanto necessario stabilire talune modalità d'applicazione in materia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione (8), ha stabilito le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca; che alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno adattare certe modalità d'applicazione del regolamento di cui sopra; che a garanzia della serietà degli operatori, è opportuno limitare tale qualifica ai soli operatori in grado di giustificare un'attività minima dal 1° gennaio 1992; che è opportuno prolungare il termine per la comunicazione delle domande da parte degli Stati membri, fissare nuovamente l'importo della cauzione da costituire in occasione della presentazione di una domanda di titolo d'importazione nonché prolungare il periodo di validità dei titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2699/93 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. »

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3.
(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
(4) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 4.
(5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(6) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.
(7) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.
(8) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati per ciascun periodo specificato nell'allegato I nel modo seguente :

— per i prodotti dei gruppi 1, 12, 19 e 28 :

— 35 % per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

— 35 % per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

— 15 % per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

— 15 % per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno ;

— per i prodotti dei gruppi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 :

— 25 % per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

— 25 % per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

— 25 % per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

— 25 % per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno. »

3) All'articolo 3, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente :

« a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato od esportato nel 1992 e dal 1° gennaio al 30 novembre 1993 almeno 25 t (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio [1] e 5 t (equivalente uova in guscio) di prodotti di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75 [2] e (CEE) n. 2773/75 [3] ; sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale. »

« b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno solo dei paesi interessati dal presente regolamento. In ogni caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di 1 t e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2. »

4) All'articolo 4, paragrafo 3, i termini « il terzo giorno lavorativo » sono sostituiti con « il quinto giorno lavorativo ».

5) All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal testo seguente :

« Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal rilascio effettivo. »

6) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 6*

Le domande di titolo d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 20 ECU/100 kg. »

7) All'articolo 9, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 11, l'espressione « gruppi 3, 13 e 20 » è sostituita dall'espressione « gruppi 3, 13, 20 e 29 ».

8) All'allegato I, parte A.II, gruppo 11, il codice NC « 0408 91 10 » è sostituito dal codice NC « 0408 91 80 ».

All'allegato I, parte B.II, gruppo 18, il codice NC « 0408 91 10 » è sostituito dal codice NC « 0408 91 80 » e il codice NC « 0408 99 10 » è sostituito dal codice NC « 0408 99 80 ».

All'allegato I, la parte C è sostituita dalle parti C e D dell'allegato I al presente regolamento.

Articolo 2

Per i prodotti originari dalla Repubblica ceca e della Repubblica slovacca i quantitativi disponibili da prendere in considerazione per le domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 10 gennaio 1994 sono fissati all'allegato II al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
[2] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[3] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

C. Prodotti originari della Repubblica ceca

I. Riduzione del prelievo del 50 %

(in t)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
19	0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19 ex 0207 39 55 (a) ex 0207 43 15 (a) ex 0207 39 73 (a) ex 0207 43 53 (a) ex 0207 39 77 (a) ex 0207 43 63 (a)	185	200	215
20	0207 10 71 0207 23 51 0207 10 79 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 (b) ex 0207 43 31 (b) ex 0207 39 67 (b) ex 0207 43 41 (b) 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 (b) ex 0207 43 71 (b)	1 060	1 140	1 220

(a) Pezzi di anatra.
(b) Pezzi di oca.

II. Riduzione del prelievo del 60 %

(in t)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
21	0207 10 11 0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90	1 430	1 540	1 650
22	0207 39 21 0207 41 41 0207 39 23 0207 41 51	830	890	950
23	0207 39 11 0207 41 10	1 900	2 060	2 210

(in t)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
24	0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 41 0207 42 10 0207 42 41	220	230	250
25	ex 0407 00	4 200	4 530	4 870
26	0408 11 80 (c) 0408 19 81 0408 19 89	260	270	300
27	0408 91 80 0408 99 80 (d)	1 700	1 840	1 970

(c) In equivalente tuorli liquidi (1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi).
(d) In equivalente uova intere liquide (1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide).

D. Prodotti originari della Repubblica slovacca

I. Riduzione del prelievo del 50 %

(in t)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
28	0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19 ex 0207 39 55 (a) ex 0207 43 15 (a) ex 0207 39 73 (a) ex 0207 43 53 (a) ex 0207 39 77 (a) ex 0207 43 63 (a)	140	150	160
29	0207 10 71 0207 23 51 0207 10 79 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 (b) ex 0207 43 31 (b) ex 0207 39 67 (b) ex 0207 43 41 (b) 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 (b) ex 0207 43 71 (b)	240	260	280

(a) Pezzi di anatra.
(b) Pezzi di oca.

II. Riduzione del prelievo del 60 %

(in t)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
30	0207 10 11 0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90	1 070	1 160	1 250
31	0207 39 21 0207 41 41 0207 39 23 0207 41 51	470	510	550
32	0207 39 11 0207 41 10	600	640	690
33	0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 41 0207 42 10 0207 42 41	380	420	450
34	ex 0407 00	2 100	2 270	2 430
35	0408 11 80 (c) 0408 19 81 0408 19 89	120	130	140
36	0408 91 80 0408 99 80 (d)	850	910	980

(c) In equivalente tuorli liquidi (1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi).

(d) In equivalente uova intere liquide (1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide).

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Repubblica ceca
19	27,75
21	717,03
22	536,31
23	1 422,61
24	95,33
25	2 820,72
26	174,47
27	1 224,33
	Repubblica slovacca
28	21,00
30	536,52
31	303,69
32	449,24
33	164,67
34	1 410,36
35	80,53
36	612,17